

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

### 16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1980

Presidenza del Presidente **FINESSI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato » (995-Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 119  
120, 121 e *passim*

FABRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 122

MIRAGLIA (PCI) . . . . . 121, 122

PISTOLESE (MSI-DN) . . . . . 121

« Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali » (1085)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 113, 117, 119

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 113, 114, 115 e *passim*

MINEO (PRI), *relatore alla Commissione* . . 118

PISTOLESE (MSI-DN) . . . . . 118

SASSONE (PCI) . . . . . 117, 118

*I lavori hanno inizio alle ore 10,35.*

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato ».

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali » (1085)  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali ».

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta del 6 novembre nel corso della quale erano stati richiesti alcuni ragguagli al rappresentante del Governo.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Cercherò di integrare le dichiarazioni già fatte, a nome del Governo, nella seduta precedente.

1) Le norme che disciplinano il registro delle varietà dei prodotti sementieri sono contenute nella legge 25 novembre 1971, numero 1096.

Detta legge prevede tra l'altro che i prodotti sementieri relativi a determinate specie non possano essere commercializzati se non appartengono a varietà iscritte nel censo registro.

Ne deriva che il costitutore per poter mettere in commercio la semente di una nuova varietà è obbligato ad iscrivere la varietà medesima nel registro di cui trattasi

Al fine dell'iscrizione nei registri una varietà deve rispondere ai seguenti criteri:

differenziabilità dalle altre varietà conosciute;

omogeneità nei caratteri astintivi;

stabilità, nei medesimi caratteri;

nonchè possedere un valore agronomico e l'utilizzazione soddisfacente.

La sussistenza dei suddetti requisiti viene accertata attraverso prove biennali di coltura di campioni di sementi delle varietà oggetto di iscrizione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere dell'apposita Commissione di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, che ha il compito di accertare la sussistenza dei predetti requisiti, dispone l'iscrizione delle varietà nei registri.

2) Per l'espletamento dei compiti relativi ai registri delle varietà venne costituito con l'articolo 26 della ricordata legge n. 1096 del 1971, modificato dall'articolo 30 della legge 20 aprile 1976, n. 195, l'« Istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri » che disponeva di un organico di 15 unità.

Le prove delle varietà per le quali era stata chiesta l'iscrizione nei registri venivano effettuate presso:

l'azienda di Montelibretti (Roma) di proprietà del demanio e concessa in uso al Ministero dell'agricoltura e da questo all'istituto predetto;

l'azienda di Budrio (Bologna) acquistata dallo stesso istituto con il contributo del Ministero dell'agricoltura;

istituti sperimentali scelti in base alla loro specializzazione nonchè in considerazione della loro ubicazione territoriale, in rapporto alle varietà da sottoporre a prova.

Nelle prime due aziende le prove venivano effettuate direttamente dall'Istituto dei registri delle varietà con proprio personale, mentre negli istituti sperimentali le stesse

prove erano svolte dal personale degli istituti stessi sotto la supervisione del personale dell'IRVAM.

Per quanto concerne l'aspetto finanziario, l'Istituto dei registri delle varietà operava con un contributo nelle spese di funzionamento concesso direttamente dal Ministero dell'agricoltura e, soprattutto, con i compensi dovuti dai richiedenti l'iscrizione della varietà nei registri ai sensi dell'articolo 41 della legge già citata n. 1096 del 1971.

3) Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, l'Istituto dei registri delle varietà fu dichiarato soppresso ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e con lo stesso decreto venivano demandati al Ministero dell'agricoltura i compiti del soppresso istituto.

Il Ministero, pertanto, a partire dall'autunno 1978 si trovò costretto a far fronte a questa nuova attività senza peraltro disporre di idonee strutture. In tale situazione si provvide nel seguente modo:

per il personale, fu chiesto ed ottenuto dall'Ufficio dei ruoli unici istituito presso la Presidenza del Consiglio che il personale tecnico, già appartenente al soppresso istituto, fosse messo a disposizione del Ministero dell'agricoltura; il personale amministrativo, malgrado la richiesta del Ministero, fu invece disperso in altri Ministeri ed enti;

per le strutture fu chiesta ed ottenuta dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro la disponibilità dell'azienda di Budrio, dando assicurazione che essa sarebbe stata acquistata da un ente dipendente dal Ministero dell'agricoltura. L'azienda, in effetti, fu data in gestione all'Istituto sperimentale per le colture industriali con sede in Bologna, al quale fu dato l'incarico di provvedere ad eseguire le prove delle varietà da iscrivere nei registri, utilizzando a tale scopo due tecnici dell'istituto soppresso che già da qualche anno lavoravano in quella azienda.

Allo stato attuale è in corso la procedura per l'acquisizione dell'azienda di Budrio da parte dell'Istituto sperimentale per le colture industriali, con il contributo del Ministero dell'agricoltura;

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

fu chiesto ed ottenuto altresì, dal Demanio dello Stato, di poter continuare a disporre dell'azienda di Montelibretti la quale fu data in gestione, attesa l'impossibilità del Ministero di gestirla, all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, con sede in Roma.

Questo Istituto è impegnato a fornire la manodopera ed i mezzi tecnici necessari all'effettuazione delle prove, mentre le rilevazioni sulle varietà in prova sono effettuate dal personale già dell'Istituto soppresso, passato alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura.

Contemporaneamente, così come faceva l'IREV in passato, si è proceduto a dar luogo ad una serie di convenzioni con altri istituti sperimentali dipendenti sia dal Ministero dell'agricoltura che da enti territoriali in funzione delle caratteristiche ambientali. Tali enti sono tenuti alla effettuazione sia delle operazioni colturali sia dei controlli sulle varietà, sotto la supervisione, per quest'ultimo aspetto, del personale ex IREV.

In sostanza gli istituti sperimentali con cui sono in corso convenzioni per l'attuazione delle prove relative all'iscrizione nel registro sono i seguenti.

Prove primaverili estive 1980.

Istituto di cerealicoltura (mais, girasole, barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio, patata, graminacee foraggere, leguminose foraggere, leguminose da granella, specie ortive)

Le prove sono state effettuate, oltre che nell'azienda di Montelibretti, anche presso le sezioni staccate di Bergamo.

Istituti sperimentali per le colture industriali (tutte le specie già elencate, meno il mais e le specie ortive). Le colture sono state attuate nell'azienda di Budrio e nella sezione staccata di Battipaglia.

L'Istituto di orticoltura di Salerno (prove riguardanti varietà di fava, di indivia, di melanzana, di pomodoro e di peperone) presso la sede di Pontecagnano.

Istituto per le coltivazioni foraggere di Lodi (veccia comune, favino e pisello da foraggio) nei campi sperimentali della sede di Lodi.

Istituto di genetica di Lonigo (solo ibridi di mais). Questo istituto dipende dall'amministrazione provinciale di Vicenza.

Prove autunno-vernine 1980-81 (sono in corso le semine).

Istituto per la cerealicoltura in Roma (frumento tenero, frumento duro, riso, orzo, segala e avena) presso l'azienda di Montelibretti e presso le sezioni di Vercelli, S. Angelo Lodigiano e Fiorenzuola.

Istituto per le coltivazioni industriali di Bologna (grano tenero, grano duro, avena, segale, colza e orzo) presso l'azienda di Budrio.

Istituto di orticoltura di Salerno (specie ortive invernali).

Istituto per le colture foraggere di Modena (veccia, fava e pisello da foraggio).

Istituto di genetica di Lonigo (grano tenero, grano duro, orzo, avena e segale).

4) Il sistema così instaurato, superati i primi periodi di adattamento, si è andato via via assestando fino a consentire una sostanziale tranquillità sulla razionalità e rispondenza delle prove.

Naturalmente rimane il fatto che i costitutori, i quali richiedono un servizio allo Stato per l'effettuazione delle prove, sono tenuti al pagamento del costo delle prove stesse. A tal fine il disegno di legge all'esame, allo scopo di recare chiarezza in una materia che a seguito della soppressione dell'Istituto per il registro delle varietà era rimasta sostanzialmente indefinita, precisa che i compensi dovuti dai costitutori debbono essere versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro date prestabilite.

Va in ogni caso precisato che sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, a seguito della soppressione dell'Istituto di registro, sono venuti a gravare maggiori oneri. È ben vero che non sussistono più i costi di gestione dell'ex istituto e che gli oneri per il personale sono passati a carico dello Stato. Tuttavia, si pone il problema del finanziamento delle convenzioni con i diversi istituti sperimentali per far fronte alle spese di coltivazione ivi compreso il personale di campagna. Queste spese si realizzano fra l'altro in un regime di costi sempre più crescenti.

In via immediata si è fatto fronte a tali oneri relativi alle convenzioni suddette facendo riferimento ai finanziamenti recati dalla « quadrifoglio ». Si ritiene, tuttavia, che il ricorso a tali finanziamenti costituisca una deviazione rispetto alle effettive finalità che la legge « quadrifoglio » si propone, e dovrà quindi considerarsi a suo tempo l'opportunità, che il Ministero dell'agricoltura già sottolineò, che le entrate derivanti dai versamenti dei costitutori siano messe a disposizione di appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero stesso, per conseguire la continuazione delle attività.

Del resto il gettito previsto dei versamenti dei costitutori, che sulla base delle tariffe in vigore e per le domande presentate si aggira sui 200 milioni l'anno, sarebbe a malapena sufficiente a far fronte alle attuali spese delle convenzioni.

5) In ogni caso quello proposto all'esame è un disegno di legge che costituisce un atto d'obbligo, e che investe in misura sostanzialmente limitata la molto più vasta tematica attinente tutto il settore sementiero.

Va sottolineato a questo proposito che il Ministero dell'agricoltura considera il settore sementiero e vivaistico come un settore particolarmente determinante dello sviluppo agricolo e come mezzo essenziale di trasferimento dei risultati dalla ricerca genetica all'attività produttiva. In tal senso vengono dedicati ai relativi problemi particolarissime attenzioni, e si è dato luogo fra l'altro a molteplici iniziative. In particolare:

è stato costituito con decreto ministeriale 24 novembre 1979 un comitato interprofessionale per il settore sementiero, di cui fanno parte le rappresentanze delle diverse componenti il settore stesso (costitutori, moltiplicatori, imprese commerciali, cooperative, utilizzatori, oltre che la pubblica amministrazione). Questo comitato ha il compito di approfondire i diversi problemi che si pongono sia sul piano legislativo, sia sul piano amministrativo, sia sul piano della regolamentazione comunitaria, anche su segnalazione dei singoli membri, e di fornire pareri, possibilmente concordati, sulle proposte di solu-

zione. Il comitato ha già affrontato alcune tematiche molto importanti, fra le quali anche quelle attinenti al numero delle varietà iscritte e da iscrivere, alla durata ed alla metodologia delle prove ed all'opportunità di cancellazione delle varietà ormai obsolete;

e stata predisposta una normativa di carattere sia legislativo sia regolamentare, rivolta al recepimento delle direttive dei regolamenti comunitari emanati in materia di sementi negli ultimi anni per modificare od integrare, secondo tali più recenti disposizioni, la legislazione in atto. Tale normativa, predisposta sotto forma di disegno di legge e di regolamento, è tuttavia in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge che delega il Governo ad emanare provvedimenti aventi valore di legge per il recepimento di direttive comunitarie di carattere essenzialmente tecnico. Poichè tale ultimo provvedimento prevede che le norme da emanare siano discusse presso una apposita Commissione parlamentare, non mancherà al Parlamento la possibilità di approfondire questi nuovi problemi;

soprattutto la commissione interprofessionale già citata si accinge ad affrontare in modo unitario tutta la vasta tematica del settore sementiero, in vista di una riforma sostanziale della legislazione in atto, per integrarla e renderla aderente alle attuali necessità.

Tale linea, che del resto si ricollega ad un indirizzo preciso perseguito dal Ministero dell'agricoltura con riferimento a tutto il settore vivaistico sementiero, è già indicata nel piano agricolo nazionale di attuazione della « quadrifoglio ». In tale quadro, infatti, è stato fra l'altro già predisposto, e sarà prossimamente proposto all'esame del Consiglio dei ministri per la presentazione al Parlamento, un disegno di legge che disciplina gli aspetti vivaistici del settore agrumario, per garantire la rispondenza genetica e sanitaria del materiale da moltiplicazione, assicurando anche gli opportuni controlli. Del pari è in corso di predisposizione analogo disegno di legge che affronta tutta la tematica vivaistica delle coltivazioni arboree.

Va ancora precisato che in applicazione del piano agricolo per l'attuazione della legge « quadrifoglio » è stato predisposto un piano nazionale di coordinamento il quale precisa le linee e gli indirizzi che il Ministero dell'agricoltura intende seguire nel settore vivaistico e sementiero anche per quanto riguarda la realizzazione di idonee strutture di carattere pubblico.

In tal senso è prevista fra l'altro la costituzione probabilmente presso l'Istituto sperimentale di orticoltura di Salerno di un centro per la verifica genetica, sanitaria ed agromonica delle sementi di specie orticole importate.

6) Infine, con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine agli istituti sperimentali con i quali il Ministero stipula convenzioni per la realizzazione delle prove attinenti il registro delle varietà, già si è fornito l'elenco degli istituti interessati. Va precisato che il Ministero condivide e sottolinea la tesi che gli istituti debbono dedicare in modo pressochè esclusivo la loro attività alle ricerche ed alle sperimentazioni. Tra l'altro, sempre in applicazione della « quadrifoglio » esso ha dato luogo ad una serie di ricerche finalizzate ed interdisciplinari che riguardano alcuni settori traenti dello sviluppo agricolo (mais, grano tenero, orzo, piante oleaginose, alcune specie orticole di maggiore importanza, alcune specie frutticole di maggiore importanza per il consumo diretto e la trasformazione, foraggere, incroci bovini, acquacoltura). Altre ricerche finalizzate sono in via di definizione.

Evidentemente se il Ministero ha dovuto far ricorso alle strutture sperimentali ciò è dovuto alla mancanza di propri organi periferici e di altre soluzioni alternative in grado di dare garanzia sull'obiettività delle prove.

D'altra parte, come si è messo in evidenza, alcuni istituti, e cioè quelli che gestiscono il maggior numero di prove, si limitano a fornire il terreno e a garantire le operazioni colturali nell'ambito di attività che in ogni caso avrebbero dovuto portare avanti. Per quanto riguarda gli istituti chiamati anche ad effettuare controlli delle varietà, la natura stessa di tali controlli non richiede la pre-

senza di ricercatori, essendo sufficiente l'attività di esperti sufficientemente specializzati.

Evidentemente, la realizzazione dei centri cui si è fatto già cenno presso istituti sperimentali potrà ulteriormente facilitare la specifica attività. Va sottolineato in tal senso, tra l'altro, che nel disegno di legge sulla riforma della sperimentazione predisposto dal Ministero dell'agricoltura è previsto che a fianco agli organici di ricercatori e di sperimentatori siano realizzati ruoli tecnici per lo svolgimento di attività connesse con quelle di ricerca, ma non propriamente di ricerca. Si tratta di una esigenza che investe numerose sfere di attività (servizio agrometeorologico, servizio del terreno, eccetera) nel cui ambito si collocano però anche le attività rivolte alla verifica ed alla conservazione delle varietà di nuova costituzione.

In tal modo il Ministero dell'agricoltura ritiene di aver dato una risposta esauriente agli interrogativi che gli onorevoli senatori hanno avanzato nella precedente seduta e che, pertanto, il provvedimento possa completare positivamente il suo *iter*.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il sottosegretario Martoni per l'esauriente esposizione che ha fatto in merito alle domande di chiarimento che erano state rivolte.

**S A S S O N E .** Desidero ringraziare il sottosegretario Martoni per la sua dettagliata relazione e per i chiarimenti forniti, necessari per esaminare da parte nostra in modo più approfondito l'argomento anche in relazione alla documentazione avuta dall'ufficio di Segreteria della Commissione.

Faccio riferimento a quello che ha detto il Presidente del Consiglio presentando il suo programma e agli apprezzamenti espressi nella replica; quindi, se chiediamo chiarimenti su alcune questioni è per fare la nostra parte senza far perdere tempo a nessuno.

Nel merito, mi sembra — se non ho capito male — che non ci sia un riferimento alle regioni, cioè al compito che esse hanno. Nella documentazione che ci è stata data ieri, mi pare che ad un certo punto si dica che il decreto del Presidente della Repubblica numero 616 contiene una materia un po' con-

troversa, tant'è che ci si è riferiti a situazioni citate dal rappresentante del Governo. Quindi, non entreremo nel merito di questa materia adesso, ma lo faremo alla conclusione dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica in agricoltura.

Per quanto riguarda il finanziamento necessario nel settore — cui ha accennato il Sottosegretario — per avere strutture idonee e mezzi adeguati, ci sono iniziative di alcune regioni che non dovrebbero essere valutate come sostitutive dell'attività del Ministero, ma aggiuntive. Non entro nel dettaglio; desidero però ripetere che, non essendovi molta disponibilità finanziaria nei capitoli di bilancio, i finanziamenti che vengono dalle regioni, anche con convenzioni stipulate in alcuni casi con istituti, dovrebbero essere considerati aggiuntivi e non ridurre il finanziamento del Ministero.

**P I S T O L E S E .** Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti che ha fornito in questa materia e dire, poi, qualcosa per dichiarazione di voto.

L'onorevole Martoni ci ha parlato del personale assorbito dal Ministero, ma non ci ha detto nulla del patrimonio dell'istituto e delle attrezzature che, di fatto, sono state anch'esse incamerate dal Ministero medesimo.

Certamente, l'utilizzo del finanziamento della legge « quadrifoglio » non è giustificato, ma se i costitutori pagano determinati contributi per spese, ritengo che essi dovrebbero essere proporzionati. È vero che esistono convenzioni con gli istituti sperimentali, ma esse avvengono tra Ministero dell'agricoltura ed istituti che sono già enti pubblici aventi il loro patrimonio e le loro attrezzature. Pertanto, le convenzioni non dovrebbero portare ad un aggravio per lo Stato, ma importare soltanto per gli istituti convenzionati una maggiore spesa specifica che dovrebbe essere coperta dai costitutori allorché chiedono determinate varietà e prove. Non sono d'accordo sul concetto che tutto debba essere posto a carico dello Stato. Non vedo perchè non si debba arrivare ad un rapporto economicamente valido in

cui il costo specifico viene pagato da chi chiede il servizio e in misura economicamente sufficiente a coprirne l'onere.

Non ho molta fiducia nella legge-delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie. La delega, infatti, non è imposta secondo le statuizioni della nostra Costituzione, che stabilisce modalità e criteri della medesima, perchè le direttive possono essere le più svariate, quindi la delega per se stessa non sufficiente. Il Governo recepisce le direttive comunitarie senza interpellare il Parlamento perchè se è vero che esiste una Commissione interparlamentare, sappiamo come funziona. Diciamo la verità, è un modo per garantire il Governo che può dire così che ha sentito la Commissione. Chi ne ha fatto parte, però, sa perfettamente che non funziona e alle sue riunioni su quaranta parlamentari ne sono presenti tre. Essa serve, pertanto, a mettere uno « spolverino » a copertura delle iniziative del Governo.

Noi abbiamo detto tante volte che non è opportuno nè utile sentire queste commissioni per un parere consultivo sulle leggi delegate in quanto non vi è un effettivo controllo parlamentare, ma, ripeto, solo uno « spolverino » alle iniziative del Governo.

Per tutte queste ragioni, pur considerando l'opportunità di recepire questi fondi che attualmente sarebbero dispersi e non percepiti dallo Stato, il mio Gruppo si astiene dal votare il provvedimento.

**M I N E O ,** *relatore alla Commissione.* Vorrei soltanto dire che il provvedimento all'esame riguarda semplicemente: « Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali » ed è riduttivo rispetto agli argomenti portati dalle varie parti. Si tratta, infatti, di un provvedimento che riguarda semplicemente norme contabili a seguito della soppressione dell'Istituto dei registri cui è subentrato il Ministero dell'agricoltura.

La legislazione in materia è carente ed apertamente il sottosegretario Martoni ha detto, nella sua replica, che tutta la materia sarà oggetto di più ampia discussione nella prossima indagine conoscitiva. Chiedo, pertanto, che il provvedimento venga approvato.

9ª COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varietà di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà di specie a semina primaverile.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**E approvato.**

« **Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato** » (995-Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato », che viene esaminato dalla nostra Commissione con procedura di urgenza.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 25 settembre scorso abbiamo conclu-

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato ».

so la discussione generale e si sono svolte le repliche del sottoscritto e del rappresentante del Governo.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con la osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980.

Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto previsto nel comma precedente o in difformità dalla autorizzazione ottenuta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per ogni ettaro di vigneto impiantato ed è obbligato a provvedere entro il termine fissato dalla competente autorità regionale alla estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.

Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

L'attuazione della presente legge è affidata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono demandati l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso sul disegno di legge parere favorevole « a condizione che venga soppresso il quarto comma dell'articolo 1, in quanto, trattandosi di materia di competen-

9ª COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

za regionale, saranno le regioni, in conformità con il regolamento CEE e con la disciplina contenuta nella presente legge, a dare applicazione ai regolamenti CEE, come peraltro previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Infatti, sembra non del tutto corretto " affidare " alle regioni l' " attuazione " di una legge riguardante materia regionale ».

Mi pare che sostanzialmente si possa accogliere detto parere dal momento che, in effetti, in forza dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, « sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea, nonchè all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio ».

Aggiungo che il decreto del Presidente della Repubblica si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario. Di qui la necessità che, nell'uniformarci al parere della Commissione affari costituzionali (il che ci consentirà di mantenere la sede deliberante a norma dell'articolo 40 del Regolamento interno del Senato), il quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sia modificato solo nella parte riferentesi alle regioni a statuto ordinario, secondo il parere in questione incentrato sui trasferimenti alle predette regioni operati dal decreto n. 616, lasciando, del comma quarto, la parte che concerne il necessario esplicito affidamento dell'attuazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Propongo pertanto di sostituire il quarto comma dell'articolo 1 con il seguente:

« All'attuazione della presente legge, che rientra nella competenza delle Regioni a statuto ordinario, provvedono anche le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ».

Sempre all'articolo 1, i senatori Truzzi, Zavattini, Brugger, Di Nicola e Mineo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « da li-

re 2.000.000 a lire 6.000.000 » con le altre: « da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al secondo comma dai senatori Truzzi ed altri, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma da me presentato, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Propongo che nel titolo del disegno di legge la parola: « vinicolo » venga sostituita con la parola: « viticolo ». Il titolo dovrebbe pertanto essere così modificato: « Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato ».

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

**P I S T O L E S E .** Intervengo molto brevemente per dichiarare che il mio Gruppo si astiene dalla votazione. Già in sede di discussione generale da parte nostra è stato sottolineato che riteniamo responsabile il Governo non della presentazione di un provvedimento quale quello che si sta per approvare, che sostanzialmente mira a stabilire penalità per i trasgressori del regolamento comunitario in questione, ma per aver accettato a Bruxelles detto regolamento con il quale non viene sufficientemente tutelata la nostra produzione vitivinicola. Il settore vitivinicolo italiano è in gravissima crisi e richiederebbe un notevole impulso come, per la verità, anche da parte comunista è stato ampiamente sottolineato. Pertanto, ritenendo che manchi una fondamentale tutela alla base, non possiamo votare un provvedimento che ha soltanto riguardo alle trasgressioni, tanto più che con l'emendamento testè approvato si è anche voluta ridurre la penalità prevista proprio in un momento nel quale, essendo crollati in Italia tutti i valori morali, sarebbe più opportuno aggravare le pene.

**M I R A G L I A .** Il nostro Gruppo esprime voto favorevole per una serie di ragioni. Innanzitutto perchè, tra quelle scaturite durante la discussione generale, è stata accolta la nostra proposta di mitigare la pena a carico dei trasgressori. Questo è un primo ordine di considerazioni.

L'altro deriva dal fatto che questo provvedimento, secondo noi, recupera, o meglio dovrebbe recuperare, il momento della programmazione nel settore vinicolo.

Siamo dell'avviso che non si tratta soltanto di inasprire le pene se gli organi demandati all'applicazione delle norme non le fanno applicare. Se ci domandiamo, facendo un'analisi retrospettiva del provvedimento precedente che imponeva i divieti fino al 30 novembre 1978, perchè non è stato applicato, rileviamo delle carenze da parte del Ministero dell'agricoltura. Noi chiediamo spiegazioni su questa mancata applicazione ed inoltre quale azio-

ne di coordinamento sia stata svolta nei confronti delle regioni affinché quel provvedimento venisse applicato.

Noi riteniamo che uno dei motivi per cui esso non è stato applicato — come potrebbe non esserlo il disegno di legge che stiamo esaminando, nonostante un leggero inasprimento delle pene — sia dovuto al fatto che non si possono solo imporre dei divieti ai contadini mentre non si dice loro, attraverso la programmazione, dove vanno fatti gli impianti, con la realizzazione del piano di settore per la viticoltura previsto dalla « quadrifoglio ». Si tratta di imporre, pertanto, alle regioni inadempienti la stesura di un piano agricolo regionale articolato per zone e, quindi, anche per il settore specifico testè accennato.

Noi notiamo questa carenza ed inadeguatezza nell'azione del Governo nei riguardi dell'applicazione delle leggi del piano di settore viticolo; ripeto, non si possono imporre ai contadini solo divieti, ma occorre dare indicazioni operative, stabilire anche dove e quando impiantare. Quindi, ci sembra giusto che l'impianto delle viti debba essere sottoposto a preventiva autorizzazione regionale per verificare le compatibilità, regolando le incentrazioni nelle zone secondo un programma che favorisca in particolare quelle dove non ci sono alternative produttive.

Pertanto, occorrono azioni di controllo e di coordinamento, azioni che non sono state svolte e per le quali vediamo completamente assente il Ministero.

Per quanto riguarda la questione dei divieti nel settore delle uve da vino, essa non può essere valutata con limitato specifico riferimento a tale settore, ma deve comprendere, più in generale, la produzione dei vigneti nel nostro Paese.

Ad esempio, riteniamo che sia necessario svolgere un controllo adeguato per quanto riguarda la produzione delle uve da tavola che, secondo le disposizioni CEE, devono essere sottoposte solo alla distillazione. Ma, in effetti, sappiamo bene cosa succede e lo ricaviamo da una serie di ordini del giorno e dalle richieste delle organizzazioni professionali e della cooperazione in particolare affinché i controlli in merito siano molto severi ad

impedire che i vini tratti dalle uve da tavola rientrano nel circuito della sofisticazione. Quindi, ci vuole un ordinamento *ad hoc* per il settore delle uve da tavola che assomigli tale produzione a quelle ortofrutticole.

In questa direzione, crediamo che si possa giungere ad un controllo degli impianti dei vigneti dei produttori diretti, dai costi di produzione bassissimi, che non richiedono nè innesti nè cure particolari perchè resistenti alle più diffuse malattie della vite e servono, anche questi, ad alimentare le sofisticazioni. Sarebbe un controsenso imporre delle pene pecuniarie — anche se limitate come quelle del provvedimento — e liberalizzare, invece, oppure non intervenire in maniera molto drastica nei settori che alimentano la sofisticazione.

Sono queste le considerazioni che volevo fare, esprimendo il voto favorevole.

**F A B B R I**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Intervengo molto brevemente per esprimere il compiacimento del Governo per l'opera svolta dalla Commissione che ha consentito di definire meglio i lineamenti del provvedimento e di chiarirne la filosofia e le finalità.

Per quanto riguarda il problema relativo al ruolo delle regioni, l'emendamento presentato chiarisce ed elimina ogni equivoco.

Per la mitigazione delle pene, a nome del Governo, prendo atto della decisione della Commissione, ritenendo che essa non snaturi il significato del provvedimento dal momento che la vera sanzione, a ben osservare, è costituita dalla estirpazione degli impianti nel caso in cui sia violata la norma; la sanzione pecuniaria dunque è un *quid* in più rispetto alla vera sanzione che è la vanificazione dell'investimento.

Per quel che concerne le considerazioni di carattere più generale che sono state fatte dal senatore Miraglia e da altri, certamente non si può non sottolineare che questo è un provvedimento che va nella direzione della programmazione in agricoltura. Mi rendo conto che programmare, vincolare, pianificare, vietare in un solo settore è difficile e che è molto complesso prevedere la programmazione generalizzata delle produzioni in questo settore.

Io ritengo che sia giusto affermare che non basta la repressione, ma che occorra l'impulso propulsivo del Governo e delle regioni. È un obiettivo al quale dobbiamo tendere. Non mi pare di poter condividere un giudizio negativo per quanto non è stato fatto finora, anche se indubbiamente siamo in ritardo, perchè occorre distinguere fra organi centrali e organi regionali. Il problema della programmazione va affrontato nella sua globalità e non può non investire tutti i soggetti istituzionali.

Con queste osservazioni, e preso atto anche del vasto consenso che si è manifestato sul provvedimento, ringrazio ancora la Commissione. Credo che si tratti di una misura giusta e necessaria.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,35.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore, Dott. GIOVANNI BERTOLINI*